



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 novembre 2007 (03.12)

15515/07

Fascicolo interistituzionale:
2005/0214 (COD)

SOC 480
ECOFIN 499
CODEC 1317

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)
al: Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO)

n. doc. prec.: 14764/07 SOC 431 CODEC 1187

n. prop. Com: 13686/05 SOC 412 ECOFIN 324 CODEC 933 – COM(2005) 507 defin. + REV 1
n. prop. mod.: 13857/07 SOC 368 CODEC 1062 - COM(2007) 603 defin. + REV 1 + COR 1 +
REV 1 COR 1

Oggetto: **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione
complementari**
- **Accordo politico**

I. INTRODUZIONE

Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementari. Poiché la proposta è basata sugli articoli 42 e 94 del trattato, essa deve sia ottenere l'unanimità in seno al Consiglio sia formare oggetto di una procedura di codecisione con il Parlamento europeo. Il progetto di direttiva mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori sia tra gli Stati membri sia all'interno dei medesimi migliorando le possibilità per i lavoratori che cambiano datore di lavoro di acquisire e mantenere diritti a pensione complementari.

Dopo un primo esame durante le presidenze britannica e austriaca, la presidenza finlandese ha presentato una serie di testi di compromesso che hanno consentito di compiere progressi su varie questioni. In particolare, si è delineato un ampio consenso sul fatto che la trasferibilità obbligatoria dei diritti a pensione attualmente non è realizzabile e che il progetto di direttiva debba quindi concentrarsi sull'acquisizione e sul mantenimento dei diritti già maturati.

L'esame intensivo è proseguito durante la presidenza tedesca, quando è stato raggiunto un ampio accordo su vari punti, compresa la proposta della presidenza di prevedere nel testo un'unica data di attuazione e nessun periodo transitorio. Restano tuttavia irrisolte delle questioni sostanziali, ivi compreso per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, e pertanto nel Consiglio EPSCO del 30 maggio 2007 non è stato possibile raggiungere l'unanimità richiesta.

A seguito dell'adozione da parte del Parlamento europeo del suo parere¹ in prima lettura il 20 giugno 2007, il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito i suoi lavori in base alla proposta modificata della Commissione, presentata il 15 ottobre 2007². Sono stati compiuti buoni progressi. Vi sono stati inoltre contatti informali tra la presidenza e il relatore del Parlamento europeo³, al fine di esplorare la possibilità di giungere rapidamente a un accordo sebbene, in assenza di un mandato unanime, non siano stati possibili negoziati veri e propri. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 20-21 aprile 2006.

¹ Cfr. doc. 10933/07.

² Doc. 13857/1/07 REV 1.

³ Sig.ra Ria Oomen-Ruijten (EPP/ED-NL).

Nella riunione del 28 novembre 2007 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha in linea di massima accolto con favore il pacchetto di compromesso che figura nel doc. 15515/07 ADD 1. Il testo cerca di stabilire un equilibrio tra le diverse posizioni espresse sulle principali questioni in sospeso, comprese le questioni correlate del *campo di applicazione, delle condizioni di acquisizione e della data di attuazione*. Un'ampia maggioranza di delegazioni (BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK) può accettare il testo di compromesso, e anche il rappresentante della Commissione, pur deplorando il livello di ambizione più modesto rispetto alla proposta modificata della Commissione e alla posizione del Parlamento europeo, ha affermato che il testo è accettabile come pacchetto. Restano tuttavia irrisolte talune questioni e si invita pertanto il Consiglio a esaminare i temi esposti nei seguenti punti II e III, al fine di raggiungere un accordo politico su una posizione comune.

Pur riconoscendo l'impegno per raggiungere un compromesso, NL ha mantenuto una riserva generale sull'intero testo (cfr. punto II.i). MT ha mantenuto una riserva d'esame parlamentare sulla proposta modificata. CZ, DE, FR, IT, CY, MT, RO e SK hanno mantenuto riserve d'esame linguistico sull'intero testo.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPEO

1. Riserva generale della delegazione olandese

La delegazione olandese ha mantenuto una riserva generale sull'intero testo e ha indicato che la sua posizione definitiva dipenderà dall'equilibrio generale del pacchetto nel suo insieme. Questa delegazione sostiene la proposta modificata dalla Commissione e sottolinea che la direttiva dovrebbe realmente promuovere la mobilità dei lavoratori, il che presuppone sia un ampio campo di applicazione sia, nella misura del possibile, un'applicabilità analoga nei diversi Stati membri.

2. **Proposta di compromesso relativa al campo di applicazione (articolo 2, paragrafo 3 e considerando 5 sexies bis), alle condizioni che regolano i 5sexies bis criteri di acquisizione (articolo 4 e considerando 6 bis) e all'attuazione (articolo 8)**

La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e degli articoli 4 e 8 e dei relativi considerando cerca di trovare un equilibrio tra il campo di applicazione, le condizioni di acquisizione e la data di attuazione. Nella riunione del 28 novembre 2007 un'ampia maggioranza dei membri del Comitato dei Rappresentanti permanenti ha accolto favorevolmente il compromesso. AT e BE hanno mantenuto riserve d'esame.

i) Campo di applicazione (articolo 2, paragrafo 3)

Il testo attuale prevede che la direttiva "si applica unicamente ai *periodi di occupazione successivi alla sua attuazione* ai sensi dell'articolo 8⁴ ed in ogni caso non più tardi del 1° luglio 2013" (articolo 2, paragrafo 3, corsivo aggiunto).

Ricalcando le osservazioni formulate dalla Commissione sulle implicazioni per i lavoratori anziani in particolare (cfr. punto II.2.iii), ed esprimendo la preoccupazione che, in base a tale disposizione, passerebbero molti anni prima che i lavoratori possano beneficiare uniformemente delle disposizioni della direttiva, NL ha mantenuto una riserva sull'articolo 2, paragrafo 3.

ii) Articolo 4 (Condizioni che regolano i criteri di acquisizione)

NL ha mantenuto una riserva d'esame, avendo in precedenza affermato di preferire la proposta modificata della Commissione. Tuttavia, questa delegazione ha anche riconosciuto gli sforzi per raggiungere un compromesso equilibrato.

⁴ Cfr. anche punto III.4.

- **Periodo di attesa (articolo 4, lettera a))**

La proposta modificata della Commissione prevede che se l'iscrizione attiva a uno schema pensionistico è subordinata *ad un periodo minimo di occupazione*, questo periodo non dovrebbe superare un anno.

BE ha mantenuto una riserva in quanto tale disposizione è stata soppressa dal testo.

- **Età minima (articolo 4, lettera b)) e periodo di acquisizione (articolo 4, lettera c))⁵**

Il testo di compromesso prevede che se è richiesta *un'età minima* per l'accumulazione di diritti pensionistici complementari, l'età non superi i 23 anni, e che si è previsto *un periodo di acquisizione*, esso non superi i 2 anni⁶.

- **Età minima (articolo 4, lettera b))**

AT e DE hanno mantenuto riserve sull'articolo 4, lettera b). Queste delegazioni preferiscono un'età minima fino a 25 anni. (Cfr. anche "Periodo di acquisizione" qui di seguito.)

⁵ Il concetto di "periodo di acquisizione" si riferisce al punto nel tempo in cui il diritto a pensione è irrevocabilmente acquisito.

⁶ È stato distribuito per informazione un contributo del Servizio giuridico del Consiglio relativo alla questione dell'eventuale *discriminazione basata sull'età* (doc. 15734/07).

- **Periodo di acquisizione (articolo 4, lettera c))**

DE, LU, MT e AT hanno mantenuto riserve sull'articolo 4, lettera c). DE, LU e AT preferiscono un periodo di acquisizione di 5 anni e sottolineano la necessità di trovare una soluzione che tuteli la sostenibilità di schemi pensionistici complementari finanziati dal datore di lavoro e garantiti; ritengono che detta sostenibilità venga messa in pericolo dall'età minima e dal periodo di acquisizione proposti nel compromesso. Anche MT è favorevole a un periodo di acquisizione massimo di 5 anni.

Anche CY ha mantenuto una riserva sull'articolo 4, lettera c). Questa delegazione preferisce un periodo di acquisizione massimo di 3 anni.

NL preferisce un periodo di acquisizione massimo di 1 anno.

iii) Data di attuazione (articolo 2, paragrafo 3 e articolo 8)

Il testo attuale prevede un'unica data di attuazione (1° luglio 2013).

Il rappresentante della Commissione ha deplorato questa disposizione, a causa delle sue implicazioni in particolare per i lavoratori anziani; ha chiesto flessibilità sulle altre questioni in sospeso, in particolare quelle contenute nell'articolo 4, qualora la data di attuazione rimanga il 2013.

BE, DE e NL hanno mantenuto riserve.

DE preferisce il 1° gennaio 2014, tenendo conto della legislazione nazionale recentemente adottata.

Anche AT è a favore di una data di attuazione più tardiva qualora non venga accettata la sua richiesta di esclusione dei "regimi interni" (cfr. punto 3).

BE e NL, tuttavia, sono a favore di una data di attuazione più ravvicinata.

3. **Richieste di esclusione dal campo di applicazione dei "regimi interni" (articolo 2, paragrafo 2)**

AT ha mantenuto una riserva in questa fase. Questa delegazione ha chiesto che i regimi pensionistici facenti capo al bilancio di un'impresa ("regimi interni") siano esclusi dal campo di applicazione. (Cfr. anche il precedente punto relativo all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 8 (Data di attuazione).)

III. ALTRE QUESTIONI IN SOSPESO

1. **Trasferibilità e obblighi di relazione**

Il testo attuale non contiene disposizioni operative riguardanti la trasferibilità dei diritti pensionistici (cfr. supra, "Introduzione"). Tuttavia, il considerando 9 bis esorta gli Stati membri a migliorare la trasferibilità e il considerando 15 bis prevede una relazione della Commissione sulla questione della responsabilità giuridica in relazione ai diritti pensionistici dei lavoratori che trasferiscono i loro diritti.

NL ha mantenuto una riserva sul considerando 15 bis, chiedendo che la formulazione sia allineata a quella dell'articolo 9, paragrafo 2.

2. **Informazioni (articolo 6, paragrafo 2)**

Il testo attuale prevede la fornitura di informazioni agli iscritti attivi ai regimi pensionistici complementari *su richiesta*

BE ha mantenuto una riserva. Questa delegazione ha proposto che le informazioni siano fornite *automaticamente* anche ai lavoratori che lasciano il loro datore di lavoro.⁷ NL ha formulato una riserva d'esame positiva su tale proposta. IT e FR si sono dette favorevoli, in linea di principio, alla proposta di BE. Tuttavia, varie delegazioni non hanno potuto accettare la proposta; alcune di esse ritengono che una disposizione di questo tipo non sia necessaria (DK, LV, SE, SK, UK) e altre hanno messo in guardia contro i relativi costi (DE, ES e PL).

3. Definizioni (articolo 3, lettera b) e considerando 5 octies)

La Commissione ha accolto la richiesta di CZ e SK di presentare una dichiarazione da mettere a verbale del Consiglio volta a chiarire le situazioni in cui taluni sistemi di pensione individuale devono essere considerati come pensioni complementari all'atto dell'applicazione delle disposizioni del progetto di direttiva. Ciò è collegato con la definizione di "regime pensionistico complementare" (articolo 3, lettera b) e considerando 5 octies).⁸

NL ha mantenuto una riserva d'esame sul considerando 5 octies.

4. Riserve d'esame

DE e PL hanno formulato riserve d'esame sull'aggiunta nell'articolo 2, paragrafo 3 dei termini "in conformità dell'articolo 8". (Il testo inserito è inteso a tenere conto del fatto che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'introduzione delle disposizioni richieste dalla direttiva.)

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio ad esaminare le questioni in sospeso affinché si possa raggiungere un accordo politico su una posizione comune.

⁷ BE ha presentato una proposta scritta. Cfr. doc. DS 922/07.

⁸ Cfr. anche doc. DS 899/2/07 REV 2.